



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

Con immediata esecuzione

COPIA

N. 77 del registro

Data 13 ottobre 2015

Oggetto: Resistenza nel giudizio promosso innanzi alla Corte di Cassazione da un ex dipendente comunale. Nomina legale dell'Ente.

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di ottobre, alle ore 14:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
2) DI FEDE ANNA LUCIA	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3) FERRARA FABRIZIO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4) FERRARO ELISABETTA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Anna Lucia Di Fede, nella qualità di Vice Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale

Proponente: Responsabile pro tempore Area 1 Affari Generali ed Istituzionali

Servizio interessato: Area 1 Affari Generali ed Istituzionali

Oggetto: Resistenza nel giudizio promosso innanzi alla Corte di Cassazione da un ex dipendente comunale. Nomina legale dell'Ente.

Data: 13.10.2015

Pareri

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica

Li, 13.10.2015

Il Responsabile pro tempore dell'Area 1 Affari Generali ed Istituzionali

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile

Li, 13.10.2015

Il Responsabile dell'Area dell'Area 2 Economico – finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 1 Affari Generali ed Istituzionali

Premesso:

Che con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato a questo Ente in data 13 marzo 2012 mediante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese, assunto al protocollo generale del Comune in pari data, al n. 8851, in atti, il sig. Angelo Di Liberto, nato a Villabate il 19.02.1965 e residente in Misilmeri, in corso Vittorio Emanuele n. 472, ex dipendente di questo Comune, transitato presso la società d'ambito PA4 COINRES, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Libertà n. 167, presso lo studio associato Sciortino, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Teresa Sciortino e Fabrizio Giustolisi, chiamava in giudizio il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione controversie di lavoro, per chiedere, tra l'altro, reiectis adversis quanto segue:

a) dire e dichiarare le domande di cui al presente ricorso proponibili ed ammissibili e, nel merito, accoglierle con qualsivoglia statuizione perché fondate in fatto e in diritto ed assistite dai relativi presupposti e da prove idonee;

b) dire e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente a rientrare, con inquadramento e trattamento economico equivalenti a quelli goduti presso il COINRES, nei ruoli del Comune di Misilmeri a far tempo dalla prima richiesta, e quindi a far tempo dal 10.05.2010 o da quella diversa data che il G.L. riterrà e per l'effetto;

c) costituire – giusta poteri conferiti ex lege 165/2001 (art.63) al G.L. – il rapporto di lavoro tra il Comune di Misilmeri e l'odierno ricorrente;

d) in ogni caso condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, e il COINRES, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, a porre in essere tutti gli atti necessari a consentire il rientro dell'odierno ricorrente presso il Comune di Misilmeri;

e) Condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, a voler provvedere alla ricostituzione del rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente riconoscendo allo stesso la qualifica ed il livello retributivo goduto presso il COINRES;

f) Con Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;

Che con atto deliberativo della Giunta comunale pro tempore n. 32 del 24 maggio 2012, esecutivo ex lege, si è stabilito di resistere al ricorso sopra richiamato, nominando quale legale dell'Ente l'Avv. Antonino Monte del foro di Palermo;

Che il giudizio de quo si è concluso con sentenza n. 1295/12, in atti, pronunciata in data 26 ottobre 2012 dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione del Giudice del Lavoro, con la quale il prefato Tribunale, definitivamente pronunciando, ha rigettato il ricorso, dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese di liti;

Che con ricorso in appello, notificato a questo Ente in data 5 marzo 2013, a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, assunto al protocollo generale del

Comune in data 7 marzo 2013, al n. 8342, in atti, il sig. Angelo Di Liberto, nato a Villabate il 19.02.1965 e residente in Misilmeri, in corso Vittorio Emanuele n. 472, ex dipendente di questo Comune, elettivamente domiciliato in Palermo nella via Sammartino n. 45, presso lo studio dell'avv. Paolo Merendino, che lo rappresenta e difende, ha chiamato in giudizio il Comune di Misilmeri, in persona dei Commissari Straordinari – legali rappresentanti pro tempore e il COINRES, in persona del Collegio dei Liquidatori – legali rappresentanti pro tempore, innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sezione controversie di lavoro, per chiedere la riforma della sentenza n. 1295/2012, sopra citata, emessa in data 26 ottobre 2012 dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione del Giudice del Lavoro e depositata in Cancelleria in data 17 dicembre 2012;

Che con atto deliberativo della Giunta comunale pro tempore n. 3 del 23 dicembre 2014, esecutivo ex lege, si è stabilito di resistere al ricorso sopra richiamato, nominando quale legale dell'Ente l'Avv. Antonino Monte del foro di Palermo;

Che il prefato giudizio si è concluso con sentenza della Corte di Appello di Palermo – Sezione controversie di lavoro – con sentenza n. 61/2015 emessa in data 22.01.2015 con la quale la predetta Corte definitivamente pronunciando ha confermato la sentenza n. 1295/12, emessa dal Giudice del Lavoro di Termini Imerese il 26.10.2012, ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado, liquidate in favore del Comune di Misilmeri in € 2.000,00 e ha dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02;

Ciò premesso

Visto il ricorso promosso innanzi alla Corte di Cassazione, notificato in data 18.09.2015, a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, all'avv. Antonino Monte, già difensore del Comune nei giudizi sopra cennati, trasmesso dallo stesso in data 29.09.2015 e assunto al protocollo generale del Comune in pari data, al n. 27072, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il sig. Angelo Di Liberto, nato a Villabate il 19.02.1965 e residente in Misilmeri, in corso Vittorio Emanuele n. 472, ex dipendente di questo Comune, elettivamente domiciliato in Roma, nella via Germanico n. 172, presso lo studio dell'avv. Sergio Galleano del foro di Milano, che lo rappresenta e difende, ha chiamato in giudizio il Comune di Misilmeri e il COINRES, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sezione controversie di Lavoro, per chiedere di cassare la sentenza n. 61/2015, sopra citata, emessa in data 22.01.2015 dalla Corte di Appello di Palermo;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'albo professionale degli Avvocati di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22 gennaio 1934,

n. 36, sull' "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", e che, per la fattispecie di cui trattasi, bisogna fare ricorso ad un avvocato cassazionista con competenza in materia di diritto del lavoro;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla nomina di un difensore esterno all'Ente, da individuare tra i professionisti iscritti nell'Elenco comunale degli avvocati, come in ultimo aggiornato con determinazione del Responsabile dell'Area 6 "Demografica e legale" n. 14 del 02.03.2015, assicurando il criterio di rotazione, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del vigente regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali;

Visto l'art. 5 del sopra richiamato Regolamento, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale debba essere regolato da apposita convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Preso atto che l'avv. Antonino Monte non risulta essere iscritto all'Albo degli avvocati cassazionisti;

Visto che l'Amministrazione comunale, per la fattispecie sopra cennata, ha proposto di individuare l'avv. Giancarlo Pellegrino del foro di Palermo, quale legale di fiducia di questo Ente;

Vista la nota del 8.10.2015, trasmessa via pec, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 13.10.2015 al n. 28803, a firma dell'avv. Giancarlo Pellegrino, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale lo stesso all'uopo contattato, ha provveduto ad inviare due preventivi di spesa, il primo redatto secondo quanto previsto dal 140/2012 dell'importo pari ad € 6.340,97, comprensivo di IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto, concernete diritti ed onorari relativi all'incarico in oggetto indicato, l'altro redatto secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 di € 6.243,21 incluse IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto, come per legge;

Ritenuto che il preventivo di spesa più vantaggioso per l'Ente risulta essere quello redatto secondo quanto previsto dal precitato D.M. 55/2014 determinato in € 6.243,21 21 incluse IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto, come per legge;

Dato atto che alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Considerato che sia nel cap. pag. 124 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" che nell'intervento in cui esso è ricompreso non sussiste la copertura finanziaria per far fronte all'onere scaturente dal presente provvedimento;

Considerato, altresì, che si rende assolutamente necessaria la costituzione in giudizio dal cui eventuale inadempimento potrebbe scaturirne per l'Ente danno

certo e irreparabile, per cui la copertura finanziaria viene imputata all'intervento di bilancio omogeneo alla natura del contenzioso instaurato;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 6.243,21, incluse I.V.A., c.p.a. e ritenuta d'acconto, come per legge, per far fronte agli oneri afferenti alle prestazioni legali connesse alla resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Cassazione, dal sig. Di Liberto Angelo, con imputazione del relativo esito sull'intervento cod. 1.09.05.08 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione, dando atto che il corrispondente intervento del bilancio 2014 presentava uno stanziamento di € 464.921,02, interamente disponibile;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, emessa dal Legale dell'Ente, a norma di legge, in conformità al preventivo sopra richiamato, salvo anticipo in acconto, se richiesto;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Alla Giunta Comunale:

a) Resistere al ricorso promosso innanzi alla Corte di Cassazione, notificato in data 18.09.2015, a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, all'avv. Antonino Monte, già difensore del Comune nei giudizi sopra cennati, trasmesso dallo stesso in data 29.09.2015 e assunto al protocollo generale del Comune in pari data, al n. 27072, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il sig. Angelo Di Liberto, nato a Villabate il 19.02.1965 e residente in Misilmeri, in corso Vittorio Emanuele n. 472, ex dipendente di questo Comune, elettivamente domiciliato in Roma, nella via Germanico n. 172, presso lo studio dell'avv. Sergio Galleano del foro di Milano, che lo rappresenta e difende, ha chiamato in giudizio il Comune di Misilmeri e il COINRES, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sezione controversie di Lavoro, per chiedere di cassare la sentenza n. 61/2015, sopra citata, emessa in data 22.01.2015 dalla Corte di Appello di Palermo;

a) Individuare l'Avv. Giancarlo Pellegrino del Foro di Palermo, iscritto nell'elenco comunale degli avvocati, come in ultimo aggiornato con determinazione del Responsabile dell'Area 6 "Demografica e legale" n. 14

del 02.03.2015, quale legale del Comune di Misilmeri per difenderlo e rappresentarlo nel giudizio di cui sopra;

- b) Dare atto che l'affidamento dell'incarico legale *de quo* sarà regolato da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 5 del più volte citato Regolamento, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;
- c) Approvare il preventivo di spesa, redatto secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, proposto dal precitato Avv. Giancarlo Pellegrino, dell'importo complessivo pari ad € 6.243,21, incluse IVA, CPA e ritenuta d'acconto, come per legge;
- d) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 6.243,21, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 1.09.05.0808 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione, dando atto che il corrispondente intervento del bilancio 2014 presentava uno stanziamento di € 464.921,02, interamente disponibile, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;
- e) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali;
- f) Munire il presente atto deliberativo della clausola di immediata esecuzione, al fine di attendere con sollecitudine ad ogni conseguente adempimento di natura gestionale.

Il proponente

Funzionario Resp. pro tempore dell'Area 1

F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Resistenza nel giudizio promosso innanzi alla Corte di Cassazione da un ex dipendente comunale. Nomina legale dell'Ente», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile pro tempore del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Resistenza nel giudizio promosso innanzi alla Corte di Cassazione da un ex dipendente comunale. Nomina legale dell'Ente», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL VICE SINDACO
F.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fede

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: dott.ssa Elisabetta Ferraro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 13.10.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 14.10.2015 al 29.10.2015
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 30.10.2015

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 14.10.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE